



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-400/18 20 novembre 2019 ECLI:EU:C:2019:992	Infohos v Belgische Staat	II	Rinvio pregiudiziale	BE	Hof van Cassatie (Corte di cassazione)	G. Pitruzzella			Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f) Direttiva 77/388/CEE Esenzioni Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone Servizi prestati a soggetti non associati
Classificazione									
- Diritto secondario - Imposte indirette (Iva)									
Questione pregiudiziale									
Se l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della [sesta direttiva], attualmente divenuto articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della [direttiva 2006/112], debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di collegare all'esenzione in esso prevista una condizione di esclusività, ai sensi della quale un'associazione autonoma che presta servizi anche a soggetti non membri è assoggettata integralmente all'IVA anche per i servizi prestati ai suoi membri.									
Dispositivo									
L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla condizione che le associazioni autonome di persone forniscano servizi esclusivamente ai loro membri, il che comporta che associazioni di tale tipo che forniscono servizi anche a chi non è membro siano integralmente soggette all'IVA, anche per i servizi che forniscono ai loro membri.									
Nota redazionale									
<p>La sentenza pronunciata nella causa C-400/18, verte sull'interpretazione dell'art. 13 parte A, par.1 lett. f) della sesta direttiva 77/388/CEE e sulla possibilità che sia riconosciuta l'esenzione IVA ad un'associazione esercitante attività esenti qualora i servizi siano resi a soggetti diversi dai propri affiliati. Nel caso di specie, Infohos, associazione di persone belga, fornitrice di servizi informatici ospedalieri sia a favore dei propri membri che di esterni, aveva stipulato un contratto di cooperazione con una società, la IHC-Group NV, per lo sviluppo di software a favore dei propri associati. All'associazione, mai registrata ai fini IVA, era stato notificato un avviso di accertamento con il quale si contestava la possibilità di applicare il beneficio dell'esenzione alle prestazioni rese nell'ambito del contratto con INH-Group NV: d'accordo con il diritto belga, l'esenzione è subordinata alla condizione che le prestazioni siano rese esclusivamente a favore dei propri associati, dovendosi escludere allorché i servizi siano resi a favore di soggetti esterni. L'associazione, pertanto, decideva di impugnare l'avviso di accertamento e l'ingiunzione di pagamento, in primo ed a seguito di rigetto, in secondo grado, sostenendo la possibilità di considerare esenti i servizi resi. Giunta la questione di fronte alla Corte di Cassazione, il giudice, decideva di sospendere il procedimento al fine di comprendere se coerentemente con l'art. 13 parte A, par.1 lett. f) della sesta direttiva, debba escludersi il beneficio dell'esenzione previsto a favore delle associazioni allorché venga meno il requisito dell'esclusività delle prestazioni a favore dei propri associati.</p> <p>La sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia parte dall'assunto che l'art. 13 parte A, par. 1 lett. f) mira ad assicurare il beneficio dell'esenzione a favore di associazioni che realizzano attività di interesse pubblico. Orbene, al trattarsi di un'ipotesi di esenzione, tale norma è soggetta ad interpretazione restrittiva, pur dovendo essere applicata in maniera coerente con gli scopi perseguiti dalla direttiva (sent. 3 ottobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e a., C-197/18, EU:C:2019:824, punto 48). Secondo la Corte, la norma non contempla la possibilità che l'esenzione sia negata allorché manchi il requisito della destinazione esclusiva dei servizi resi a favore dei propri membri, limitandosi alla necessità che si tratti di attività di interesse pubblico rese da associazioni autonome di persone. Scopo dell'esenzione di cui all'art. 13 è, infatti, quello di assicurare che i soggetti che svolgono determinate attività, possano non essere assoggettati al pagamento dell'imposta se collaborano con soggetti passivi estranei e non subire i maggiori costi che ne deriverebbero (sent. 5 ottobre 2016, TMD, C 412/15, EU:C:2016:738, punto 30). La preclusione imposta dalla norma belga, secondo la quale il carattere misto dei soggetti a favore dei quali le prestazioni sono rese è incompatibile con il beneficio dell'esenzione in ragione della necessità di impedire distorsioni della concorrenza, contrasta con la norma comunitaria. La norma in discussione sembra, infatti, imporre una presunzione generale di distorsione della concorrenza allorché i soggetti destinatari siano estranei all'associazione, non compatibile con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva europea giacché limita l'esenzione in assenza di elementi atti ad identificare qualsiasi tipo di elusione o evasione fiscale.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									